

Regolamento di CSVnet - Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato *testo in vigore dal 21 giugno 2008*

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto di CSVnet.

Art. 2 Costituzione (cfr. art. 1 “Costituzione” e art. 3 “Sede legale” dello Statuto)

Il Consiglio direttivo può definire sedi operative di CSVnet, ove lo ritenesse opportuno per il raggiungimento degli obiettivi fissati, senza che ciò comporti delle modifiche statutarie e regolamentari.

Art. 3 Soci (cfr. art. 4 dello Statuto “Diritti e doveri dei Soci”)

La domanda di adesione deve essere inoltrata al Presidente di CSVnet unitamente a:

- a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
- b) copia degli eventuali regolamenti interni;
- c) copia della delibera con la quale il Comitato di Gestione ha istituito il Centro;
- d) autocertificazione del rappresentante legale alla data della richiesta di adesione attestante: l’iscrizione nell’elenco regionale dei Centri di Servizio; che il Centro di Servizio non abbia in corso provvedimenti di cancellazione o di aver presentato ricorso contro di essi.
- e) copia della delibera dell’organo statutariamente competente con la quale si richiede l’adesione, si dichiara di conoscere e condividere lo statuto, il regolamento di CSVnet e il documento conclusivo della Conferenza organizzativa di CSVnet del 30-31 marzo 2007 e di non operare in difformità o contrasto ad esso e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di socio previsti nello Statuto e nel Regolamento di CSVnet;
- f) elenco delle cariche sociali e delle eventuali articolazioni organizzative;
- g) impegno a presentare la dichiarazione per il calcolo della quota sociale secondo quanto disposto al successivo art. 12.

Il socio si impegna a consegnare annualmente entro il 30 maggio:

- h) copia del bilancio consuntivo e del rendiconto al Comitato di Gestione approvati dagli organismi statutariamente competenti, relativi all’anno precedente con deroga di presentazione al 30 giugno ove necessario;
- i) copia del bilancio preventivo dell’anno in corso;
- j) copia del programma di attività annuale e della relazione sull’attività annuale;
- k) copia del bilancio sociale relativo all’anno precedente;
- l) dati sull’attività svolta, coerente con il sistema di rilevazione di CSV.net;
- m) eventuale relazione di valutazione dell’attività del CSV secondo le linee guida di CSV.net.

I documenti indicati dalla lettera h alla m, sono forniti a CSV.net con liberatoria per la pubblicazione tranne che per le voci espressamente indicate e ritenute non pubblicabili in quanto lesive delle libertà individuali e della privacy.

Nel caso in cui un CSV si trovi in condizioni di difficoltà nel rispondere a tali adempimenti annuali entro la scadenza indicata, è necessaria una dichiarazione del rappresentante legale dove siano indicati i percorsi, con i relativi tempi, che saranno messi in atto per l’adempimento agli impegni associativi.

Nel caso in cui un CSV socio non ottemperi annualmente a quanto previsto dal presente articolo entro i termini indicati dal medesimo, e non comunichi in forma scritta nei medesimi tempi quanto previsto al comma precedente, il Presidente di CSVnet invia entro 30 giorni lettera di richiamo al rispetto degli obblighi di socio. Tale procedura si attiva anche nel caso di comunicazione del CSV

ritenuta non rispondente agli obblighi statutari e regolamentari. Nel caso in cui il CSV non ottemperi agli obblighi entro 30 giorni il Presidente propone al Consiglio direttivo l'attivazione della procedura per la richiesta all'assemblea di decadenza del socio.

Per quanto concerne i punti l e m, in caso di difficoltà motivata, è possibile concordare con gli organi sociali temporanee sospensioni.

Art. 4 Decadenza da socio (cfr. art. 4 dello Statuto "Diritti e doveri dei Soci")

Nel caso in cui un socio non ottemperi agli obblighi previsti nello Statuto e nel Regolamento di CSVnet secondo i tempi indicati in essi o nelle specifiche delibere degli organi sociali, il Presidente entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali previste, invia una lettera raccomandata con richiesta al socio di rispetto degli obblighi suddetti.

Nel caso in cui tale richiesta venga adempiuta in modalità ritenute dal Presidente non adeguate a quanto previsto o non venga adempiuta, decorsi 60 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata di cui al precedente comma, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio direttivo affinché esso, nelle forme, tempi e modalità ritenute adeguate dal consiglio medesimo, deliberi di proporre all'Assemblea la decadenza del socio. Il presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile.

Il socio può in ogni momento ricorrere al Collegio dei Garanti inviando lettera scritta al suo Presidente.

Art. 5 Rimborsi Spese (cfr. art. 6 dello Statuto "Organi sociali")

1. Il presente articolo norma le modalità con le quali vengono concessi i rimborsi delle spese personali effettivamente sostenute dai membri degli organi sociali di CSVnet e da dirigenti o personale in forza a CSVnet, persone od enti che a diverso titolo agiscano su incarico o invito degli organi sociali nei casi in cui i costi non siano a carico dei singoli Centri. Per i componenti degli organi sociali di CSVnet il rimborso spese è richiedibile esclusivamente per i seguenti motivi:

- 1) partecipazione alle convocazioni dell'organo sociale di CSVnet di appartenenza o al quale si è espressamente invitati e non solo posti a conoscenza, e comunque tranne la partecipazione all'assemblea per coloro che sono in rappresentanza del proprio CSV;
- 2) partecipazione ad attività richieste personalmente ed espressamente da CSVnet in forma scritta o comunque riconosciute espressamente e preventivamente in forma scritta da CSVnet.

I rimborsi delle spese di cui al presente articolo di norma sono effettuati alla persona dal Centro di Servizio socio di CSVnet di propria appartenenza e/o con il quale si hanno le maggiori relazioni associative o professionali. Il Centro di servizio chiederà successivamente il rimborso a CSVnet. La richiesta completa di documentazione, redatta utilizzando la modulistica deliberata dal Consiglio direttivo, dovrà essere inviata, corredata dai giustificativi in originale o da equivalente documentazione, da autocertificazione ove prevista, entro 90 giorni dalla conclusione della missione, all'amministrazione di CSVnet, che a sua volta liquiderà il rimborso entro 120 giorni successivi alla data di presentazione.

Nei casi in cui la persona che ha effettuato le spese non abbia relazioni associative o professionali con un Centro di Servizio socio, i rimborsi delle spese di cui al presente articolo sono effettuati direttamente alla persona. La richiesta completa di documentazione, redatta utilizzando la modulistica deliberata dal Consiglio direttivo, dovrà essere inviata, corredata dai giustificativi in originale o da equivalente documentazione, da autocertificazione ove prevista, entro 90 giorni dalla conclusione della missione all'amministrazione di CSVnet, che a sua volta liquiderà il rimborso entro 90 giorni successivi alla data di presentazione.

2. Tranne nei casi in cui CSVnet metta a disposizione anticipatamente i servizi necessari e di anticipate deroghe significativamente motivate, sono a carico di CSVnet:

- a) le spese di cui al presente articolo personali effettivamente sostenute dai membri del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo per la partecipazione alle convocazioni dei

medesimi organi, e nell'espletamento di specifici incarichi e missioni loro indicati dal Presidente o su delibera dei medesimi organi preventivamente ed in forma scritta.

- b) le spese di cui al presente articolo personali effettivamente sostenute dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti nell'espletamento delle loro compiti istituzionali ordinari come declinati nell'art. 11 dello Statuto e nell'art. 6 del presente regolamento e in ogni caso in cui vengano richiesti dal Presidente o dagli organi sociali Assemblea, Consiglio direttivo e Ufficio di Presidenza.
- c) le spese di cui al presente articolo personali effettivamente sostenute dai membri del Collegio dei Garanti nell'espletamento delle loro compiti istituzionali ordinari come declinati nell'art. 12 dello Statuto e nell'art. 7 del presente regolamento e in ogni caso in cui vengano richiesti dal Presidente o dagli organi sociali Assemblea, Consiglio direttivo e Ufficio di Presidenza.
- d) le spese, di cui al presente articolo, personali, effettivamente sostenute dai funzionari, dai consulenti e dagli operatori di segreteria di CSVnet nell'espletamento delle loro funzioni, così come indicate nel contratto di lavoro, nella convenzione con il loro datore di lavoro, o nella loro lettera di incarico o documento equipollente.
- e) le spese, di cui al presente articolo, personali, effettivamente sostenute dai soggetti che agiscono a seguito di delibera degli organi sociali, secondo quanto previsto nella medesima delibera.

3. Sulle eventuali deroghe a quanto previsto dalle norme di rimborso spese previste dal presente regolamento, decide e sovrintende il Presidente o suo delegato.

4. Ai soggetti di cui ai punti precedenti vengono riconosciute le spese di viaggio in aereo in classe turistica, in nave in cabina singola in classe turistica, in treno, di norma in II classe con l'eccezione del vagone letto, sui mezzi pubblici o in taxi quando questi ultimi non siano idonei, dietro presentazione di regolare documento di viaggio in originale.

5. Quando i mezzi pubblici non siano idonei, nel caso in cui sia utilizzata l'auto propria, il soggetto che chiede il rimborso dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il chilometraggio percorso. Le spese di viaggio verranno rimborsate mediamente in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina al chilometro, secondo la prevista tabella approvata dal Consiglio Direttivo. Dietro presentazione degli scontrini attestanti il transito verranno altresì rimborsati i pedaggi autostradali.

6. Per quanto riguarda il conteggio chilometrico ed in generale il rimborso delle spese di viaggio, CSVnet in genere rimborserà le spese con riferimento alla sede più vantaggiosa per il soggetto in missione, abitazione piuttosto che ufficio.

7. Per le missioni che dovessero prevedere una permanenza fuori sede, tale da non consentire il rientro per il pranzo, è consentito richiederne il rimborso per l'importo massimo previsto dall'apposita tabella deliberata dal Consiglio direttivo. Laddove l'impegno duri per l'intera giornata lo stesso vale per la cena. Nei casi in cui la missione necessiti il pernottamento sarà consentito richiedere il rimborso per le spese alberghiere con gli importi massimo di cui alla tabella deliberata dal Consiglio direttivo.

8. La documentazione, redatta utilizzando la modulistica deliberata dal Consiglio direttivo dovrà essere inviata, corredata dai giustificativi in originale o da equivalente documentazione, da autocertificazione ove prevista, secondo le modalità indicate al comma 1.

Art. 6. Modalità di esercizio del voto negli organi sociali (cfr. art. 7 "Assemblea" e art. 8 "Consiglio direttivo" dello Statuto)

Le votazioni degli organi sociali, potranno avvenire per:

- voto palese;
- voto per appello nominale;
- voto per scrutinio segreto.

Per le deliberazioni dell'assemblea si utilizza:

- a) il voto palese, consistente nell'alzare l'apposito cartellino consegnato dal segretario ad ogni rappresentante;
- b) il voto per appello nominale, su richiesta di un rappresentante, se condivisa da almeno un quinto dei rappresentanti dei soci presenti e aventi diritto;
- c) il voto per scrutinio segreto, per le deliberazioni riguardanti l'elezione dei componenti di organi sociali.

Per le deliberazioni del Consiglio direttivo si utilizza:

- d) il voto palese, consistente nell'alzare la mano per ciascun consigliere;
- e) il voto per appello nominale, su richiesta di un consigliere, se condivisa da almeno un quinto dei consiglieri presenti;
- f) il voto per scrutinio segreto, per le deliberazioni riguardanti l'elezione dei componenti di organi sociali, o per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta di un consigliere, se condivisa da almeno un quinto dei consiglieri presenti.

Art. 7 Assemblea (cfr. art. 7 dello Statuto "Assemblea")

La rappresentanza in Assemblea di ciascun socio espressa attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato, è incrementata come segue:

- a) da un rappresentante per ogni territorio provinciale ad esclusione del primo territorio provinciale;
- b) da un rappresentante per ogni territorio provinciale con numero compreso tra 0,8 e 1,999999 milioni di abitanti;
- c) due rappresentanti per ogni territorio provinciale con numero compreso tra 2 milioni e 2,999999 milioni di abitanti;
- d) tre rappresentanti per ogni territorio provinciale con numero superiore a 3 milioni di abitanti.

Il numero di residenti è desunto dall'ultima rilevazione ISTAT pubblicata in internet il 40° giorno antecedente l'assemblea e definito in forma scritta nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui più soci insistono sul medesimo territorio, l'integrazione sarà equamente suddivisa fra loro, assegnando eventualmente anche frazioni di voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente in accordo con il Consiglio direttivo mediante e-mail e fax da inviarsi almeno 30 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno può essere integrato per argomenti urgenti fino a 10 giorni prima della data di convocazione.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede operativa e sulla intranet di CSVnet almeno 10 giorni prima.

Per motivi di particolare urgenza la convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei rappresentanti dei soci; in tal caso il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro 20 giorni dalla richiesta.

Per motivi di particolare urgenza il Consiglio delibera la convocazione urgente dell'Assemblea, che è inviata 8 giorni prima della data di convocazione. Nel caso la documentazione dovrà essere a disposizione a partire dal secondo giorno successivo all'invio della convocazione.

Il direttore di CSVnet funge normalmente da segretario dell'Assemblea. Delle riunioni di assemblea deve essere redatto verbale, che riporti gli argomenti in discussione, le proposte messe in votazione, le dichiarazioni di cui i rappresentanti chiedessero la stesura per esteso, l'esito delle votazioni, firmato dal presidente e dal segretario, trascritto, a cura del segretario dell'Assemblea, nell'apposito libro.

Il verbale della seduta dell'Assemblea è approvato nella successiva Assemblea. Le delibere approvate sono inserite nell'apposito registro presso la intranet di CSVnet e divengono esecutive 7 giorni dopo tale pubblicazione. In caso di necessità di immediata esecutività, essa deve essere espressamente votata dall'Assemblea. In caso di approvazione dell'immediata esecutività, la delibera è esecutiva dal momento dell'approvazione dell'immediata esecutività.

Il segretario dell'Assemblea verifica la regolarità delle presenze e il diritto di voto dei soci con le dichiarazioni relative all'indicazione del numero e dei nominativi dei rappresentanti dei soci secondo quanto previsto dallo statuto all'art. 7. e dalla dichiarazione di partecipazione all'assemblea e di indicazione dei rappresentanti, segnalando al presidente dell'assemblea eventuali irregolarità. Il segretario dell'Assemblea assegna quindi ad ogni rappresentate dei soci il tagliando per le votazioni palesi e le eventuali schede per le votazioni segrete.

Art. 8 Elezione degli organi sociali (cfr. artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12 dello Statuto)

1. Elezione del Consiglio direttivo

Le forme di coordinamento regionale riconosciute da CSVnet o i CSV regionali in cui la popolazione residente nelle province del territorio di competenza dei CSV soci è complessivamente superiore o uguale a 3,5 milioni di abitanti, indicano 2 candidati per il Consiglio direttivo. Le forme di coordinamento regionale riconosciute da CSVnet o i CSV regionali in cui la popolazione residente nelle province del territorio di competenza dei CSV soci è complessivamente inferiore a 3,5 milioni di abitanti, indicano 1 candidato per il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, entro 100 giorni dallo svolgimento dell'assemblea elettorale, determina con propria delibera il numero dei componenti e il numero di candidati da richiedere per ciascuna regione, sulla base più recente bilancio demografico annuale pubblicato dall'ISTAT.

La Designazione delle candidature per il Consiglio direttivo da parte delle forme di coordinamento regionali riconosciute da CSVnet o dei CSV regionali avviene con le modalità seguenti.

Il presidente, almeno 90 giorni prima della data dell'Assemblea, comunica per mezzo di lettera raccomandata a tutte le forme di coordinamento regionale riconosciute da CSVnet e a tutti i CSV soci in quella data il numero di componenti spettanti alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza e le modalità e i termini dell'indicazione delle candidature.

Le candidature devono pervenire alla segreteria di CSVnet entro il 25° giorno precedente la data dell'assemblea, via fax e e-mail, allegando la delibera dell'organo direttivo della forma di coordinamento regionale riconosciuta da CSVnet, o del CSV regionale.

Fino al 31 dicembre 2008, in caso di Regione con una forma di coordinamento regionale non riconosciuta o di Regione senza una forma di coordinamento regionale riconosciuta, le candidature devono essere indicate dai CSV soci di quella Regione; tale indicazione dovrà risultare da un verbale o altro documento sottoscritto dai CSV, in cui siano riportate anche le modalità della scelta.

Qualora, per qualsiasi motivo non si pervenisse in tempo utile ad una designazione, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio direttivo senza prevedere il candidato per la Regione o Provincia autonoma interessata; detta rappresentanza potrà essere integrata con le stesse modalità previste in caso di decadenza.

Dei documenti attestanti le candidature è data lettura in Assemblea; tali documenti sono quindi messi a verbale.

I componenti del consiglio direttivo individuati in numero proporzionale alla popolazione regionale, sono eletti dall'Assemblea, che vota nel suo complesso la lista in cui sono inseriti esclusivamente i nominativi indicati dalle forme di coordinamento regionale riconosciute da CSVnet regione per regione.

I restanti componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto su lista presentata in ordine alfabetico crescente, composta dalle candidature dei candidati regolarmente pervenuti dai soci entro il 25° giorno precedente la data dell'assemblea. Ogni rappresentante dei soci presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze.

Il presidente dà comunicazione in forma scritta a tutti i soci delle candidature pervenute e ritenute valide entro il 21° giorno precedente l'assemblea.

Risultano eletti, secondo il numero determinato dall'assemblea, i primi candidati della lista risultante dal voto orientata in ordine decrescente in base al numero di preferenze valide ottenute. Al fine di favorire una presenza di entrambi i generi, nell'individuazione degli eletti si dovrà verificare l'elezione di almeno 3 persone di genere femminile. In caso di parità di numero di

preferenze si ricorre al ballottaggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze fino a che uno ottiene un numero maggiore di preferenze. Il ballottaggio avviene con le medesime modalità di voto ad eccezione del numero di preferenze esprimibili che in questo caso è di una.

2. Nomina del Comitato esecutivo

Il Presidente di CSVnet, nel primo incontro del Consiglio direttivo successivo alla propria elezione, propone la composizione complessiva del Comitato esecutivo, secondo quanto previsto dallo Statuto e tenendo conto della presenza minima di persone del genere femminile arrotondato al numero intero più vicino al 20% dei componenti.

3. Elezione del Presidente e del/i vicepresidente/i

Il Consiglio direttivo nel suo primo incontro, convocato dal Consigliere più anziano, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente. Successivamente nella medesima seduta, su proposta del presidente determina il numero dei vicepresidenti e li elegge a scrutinio segreto.

4. Elezione del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Garanti

Le candidature per il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti dovranno pervenire in forma scritta (lettera, eventualmente anticipata per fax o e-mail) entro il 25° giorno precedente la data dell'assemblea alla segreteria di CSVnet; la quale le consegnerà alla Commissione elettorale e al Presidente che comunica a tutti i soci entro il 21° giorno precedente l'assemblea le candidature pervenute e ritenute valide.

I candidati per il Collegio dei Garanti devono avere i medesimi requisiti per i candidati al Consiglio direttivo.

La commissione elettorale propone le candidature regolarmente pervenute e consegna ai rappresentanti dei soci le schede riportanti i nominativi dei candidati. Ogni rappresentante potrà esprimere fino a tre preferenze. Lo svolgimento e lo spoglio delle schede avverrà come sopra indicato per l'elezione del Consiglio Direttivo.

5. Commissione elettorale

L'assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, nomina una commissione elettorale composta da un numero di cinque membri individuati tra persone proposte dai soci di CSVnet che non sono candidati a membri degli organi sociali da eleggere nel corso della medesima assemblea. I Compiti della commissione elettorale sono:

- a) eleggere al proprio interno un presidente;
- b) rendere note le candidature pervenute entro il termine previsto;
- c) sovrintendere e verificare le operazioni di voto;
- d) effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- e) redigere il verbale con l'esito delle votazioni, controfirmato dal presidente della commissione elettorale;
- f) raccogliere e riportare in assemblea eventuali contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.

6. Diritto di voto e deleghe

Secondo quanto previsto dall'art. 7 dello statuto, hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci regolarmente aderenti.

Per l'indicazione dei propri rappresentanti e delle eventuali deleghe tra gli stessi, il socio utilizzerà il fac-simile "Dichiarazione di partecipazione e indicazione dei rappresentanti all'assemblea"; ogni rappresentante non potrà ricevere più di due deleghe

Per la delega ad un altro socio sarà utilizzato il fac-simile "Delega fra soci"; in questo caso, indipendentemente dal numero dei rappresentanti di cui ha diritto il socio, nel momento in cui

delega un altro socio, delegherà un solo rappresentante; ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

7. Comunicazione dei risultati

Il presidente della commissione elettorale comunica il risultato delle votazioni.

Per quanto riguarda l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti, il presidente della commissione elettorale legge la graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti. I primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti

Per quanto riguarda le elezioni del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Garanti, in caso di parità di voti ricevuti, dove ciò impedisse l'individuazione dei componenti dell'organo sociale, i due o più candidati che hanno ricevuto pari numeri di voti vengono posti in ballottaggio in un'immediata e successiva votazione tra i membri in parità. Nel caso il nuovo risultato impedisca comunque l'individuazione dei componenti dell'organo sociale, vengono individuati i candidati di minore età anagrafica.

Art. 9 Consiglio direttivo (cfr. art. 8 dello Statuto "Consiglio direttivo")

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante e-mail con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei membri, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Presidente provvede alla convocazione che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.

L'inserimento di un punto all'ordine del giorno del Consiglio può essere richiesto da almeno un quarto dei consiglieri; in tal caso il Presidente provvede ad inserire il punto all'odg del primo consiglio utile.

L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere effettuato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la presidenza e sul sito di CSVnet almeno 5 giorni prima.

Per motivi di particolare urgenza la convocazione del Consiglio è inviata 4 giorni prima della data di convocazione. Nel caso la documentazione dovrà essere a disposizione a partire dal secondo giorno successivo all'invio della comunicazione.

Al consiglio direttivo di norma partecipano senza diritto di voto il direttore di CSVnet, il responsabile della Comunicazione, e le persone della struttura di CSVnet ritenute necessarie e opportune dal Consiglio stesso su proposta del Presidente e del Direttore.

Il direttore di CSVnet normalmente funge da segretario del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale che riporti gli argomenti in discussione, le proposte messe in votazione, le dichiarazioni di cui i consiglieri chiedessero la stesura per esteso, l'esito delle votazioni, firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto, a cura del segretario nell'apposito libro. Il verbale della seduta del Consiglio direttivo è approvato nella prima seduta utile del medesimo Consiglio. Le delibere approvate sono inserite nell'apposito registro presso la intranet di CSVnet e divengono esecutive 7 giorni dopo tale pubblicazione. In caso di necessità di immediata esecutività, essa deve essere espressamente votata dal Consiglio direttivo. In caso di approvazione dell'immediata esecutività, la delibera è esecutiva dal momento dell'approvazione dell'immediata esecutività.

Il segretario verifica la regolarità delle presenze dei Consiglieri e consegna a ciascuno il tagliando per le votazioni palesi e le eventuali schede per le votazioni segrete.

Nel caso di cooptazione previsto dall'art. 8 dello Statuto il Presidente provvederà a chiedere ai CSV della Regione interessata la designazione del nuovo rappresentante. La designazione dovrà avvenire con le modalità di cui al precedente art. 8 punto 1.

Art. 9 bis Comitato esecutivo (cfr. art. 9 dello Statuto)

Al Comitato esecutivo di norma partecipano senza diritto di voto il direttore di CSVnet, il responsabile della comunicazione, e le persone della struttura di CSVnet ritenute necessarie e opportune dal Comitato stesso su proposta del Presidente e del Direttore.

Il direttore di CSVnet normalmente funge da segretario del Comitato. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto verbale che riporti gli argomenti in discussione, le proposte messe in votazione, le dichiarazioni di cui i consiglieri chiedessero la stesura per esteso, l'esito delle votazioni, firmato dal presidente e dal segretario, trascritto, a cura del segretario nell'apposito libro. Il verbale della seduta del Comitato è approvato nella prima seduta utile del medesimo Comitato. Le delibere approvate sono inserite nell'apposito registro presso la intranet di CSVnet e divengono esecutive 7 giorni dopo tale pubblicazione. In caso di necessità di immediata esecutività, essa deve essere espressamente votata dal Comitato. In caso di approvazione dell'immediata esecutività, la delibera è esecutiva dal momento dell'approvazione dell'immediata esecutività.

La presenza di consiglieri attraverso la modalità di video conferenza non potrà superare il 40% dei consiglieri fisicamente presenti. Ogni consigliere potrà utilizzare la modalità della presenza per video conferenza per un numero massimo pari al 40% delle proprie presenze complessive verificatesi dall'inizio del mandato.

Il segretario verifica la regolarità delle presenze dei consiglieri.

Art. 9 ter Il Presidente e il/i vicepresidente/i (cfr. art. 10 dello Statuto)

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di norma della collaborazione del o dei Vicepresidente/i. A tal fine periodicamente consulta e convoca l'ufficio di presidenza composto dal presidente e dal/i vicepresidente/i.

Art. 10 Convocazione e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti (cfr. art. 11 dello Statuto "Collegio dei Revisori dei Conti")

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca lo stesso in forma ordinaria quadrimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale, inviato in copia al Presidente di CSVnet e trascritto sull'apposito libro. Al Collegio dei revisori dei conti va inviata copia dell'ordine del giorno di convocazione di Consiglio direttivo e degli atti preliminari relativi agli argomenti che comportano spese, al fine di consentire l'eventuale partecipazione dell'Organo alle sedute.

Il Collegio dei revisori dei conti partecipa altresì all'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

Art. 11 Funzionamento del Collegio dei garanti (cfr. Art. 12 dello Statuto "Collegio dei Garanti")

Il Collegio dirime le controversie entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento, che deve pervenire al Presidente del Collegio. Questi, dopo aver informato gli altri componenti del ricorso ed avere svolto apposita istruttoria, convoca il Collegio per la decisione.

La decisione adottata dal Collegio è vincolante per le parti interessate alla controversia. Delle controversie e delle decisioni adottate il Collegio dà notizia al Consiglio direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Su istanza del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato, in relazione al riconoscimento delle forme di Coordinamento regionale, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 bis Risorse economiche (cfr. art. 13 dello Statuto)

Il bilancio preventivo e consuntivo di CSVnet deve prevedere una modalità di rendicontazione, anche attraverso una riclassificazione, che evidenzii e certifichi che le risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'art. 15 della legge 266/91 siano utilizzati secondo la normativa vigente. Tale documentazione è tempestivamente inviata ai soci per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 12 Quote sociali (cfr. art. 14 “Quote sociali” dello statuto)

Al fine di determinare la quota sociale il Presidente richiede ad ogni Centro di Servizio socio entro il 30 giugno di ogni anno l'ammontare delle entrate complessive per l'anno di riferimento della medesima quota, previste per l'erogazione dal Comitato di Gestione al singolo Centro di servizio, al netto della quota relativa alle spese di funzionamento e di attività del Comitato di Gestione, espresse nel bilancio preventivo o in altro documento previsionale per l'anno di riferimento della medesima quota, dichiarato dal Presidente in coerenza con quanto deliberato o in fase di deliberazione da parte degli organi competenti.

Tale richiesta dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il 30 settembre, mediante il modello “dichiarazione per il calcolo della quota sociale” allegato al presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale e corredato da copia della rendicontazione di cui al comma precedente.

Ai Soci che non ottemperano a tale richiesta il Consiglio direttivo invia una nota di richiamo deliberata nella prima riunione utile; la nota dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della nota di richiamo, il Consiglio direttivo invia una seconda nota con le medesime modalità. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione, il Consiglio direttivo delibera di proporre all'Assemblea la decadenza da Socio.

Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci tranne che per l'adesione che avviene in qualsiasi momento degli ultimi 4 mesi dell'anno sociale. In tale ultimo caso è dovuta una quota sociale pari al 40% dell'ammontare complessivo determinato.

Art. 13 Riconoscimento delle forme di coordinamento regionale

Per il riconoscimento delle forme di coordinamento regionale da parte di CSVnet, le stesse devono prevedere nei propri atti formali di:

- a. essere un'espressione organizzativa, democratica e partecipata, che favorisce, promuove e rafforza il legame tra i soci di CSV.net e concorre all'elaborazione della sua linea politica. Essere inoltre concepita come ente responsabile dei propri atti, e cioè con propria autonoma soggettività giuridica e amministrativa, costituita dai soci di CSV.net nella propria regione, dotata quindi di proprio atto costitutivo e statuto, che, nella fase sperimentale di insediamento delle forme di Coordinamento regionali, la cui durata e le cui caratteristiche saranno decise a fine 2009, non preveda atti che richiedono la costituzione di un ente associativo, può anche più semplicemente basarsi su un protocollo di intesa tra gli stessi CSV.
- b. essere costituita come associazione di associazioni senza fini di lucro (con atto costitutivo, statuto e regolamento), o altra forma giuridica simile oppure tramite protocollo di intesa in attesa di costituirsi in associazione di associazioni.
- c. Essere costituita dai CSV soci di CSV.net, istituiti nella regione ai sensi del DM 8 ottobre 1997 e successive modifiche. Le forme di Coordinamento regionale possono stabilire forme e modalità di raccordo e collaborazione stabile con i CSV non soci di CSV.net, anche prevedendo la loro partecipazione diretta, a condizione che: a) i CSV non soci di CSVnet non partecipino alle decisioni concernenti CSVnet b) si impegnino a non effettuare azioni lesive nei confronti di CSVnet. Tra le varie forme può essere prevista quella dell'osservatore analogamente a quanto indicato nello Statuto di CSVnet.
- d. Organizzare, promuovere e favorire attività che non contrastino con le finalità e i programmi dei singoli CSV.
- e. Prevedere nello statuto (o nel protocollo di intesa) la denominazione di “Coordinamento regionale dei Centri di servizio per il volontariato della regione, con la possibilità di utilizzare la denominazione “CSV regione net” (dove il termine “regione” va sostituito con il nome della rispettiva regione) e previa esplicita richiesta del marchio CSVnet.
- f. Prevedere nello statuto (o nel protocollo di intesa) che la forma di Coordinamento regionale: riconosce i principi ispiratori di CSV.net e ne condivide lo scopo, svolge le funzioni previste

per le forme di coordinamenti regionali riconosciuti da CSV.net, secondo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento di CSV.net.

- g. Prevedere nello Statuto che la forma di coordinamento abbia almeno i seguenti scopi, esplicitando che tali scopi e le relative azioni non contrastino con le finalità e i programmi dei singoli CSV e ne salvaguardino l'autonomia:
1. rappresentare i CSV nelle relazioni con i soggetti regionali, a partire dal Co.Ge., dalla Regione, dai soggetti rappresentativi e di coordinamento del volontariato regionale (Consulte, Coordinamenti, Forum, ...), sui temi di interesse comune, garantendo un interlocuzione unitaria dei CSV;
 2. di facilitare e promuovere scambi fra i CSV, di promuovere i rapporti tra i CSV e le OdV di carattere regionale, di favorire la conoscenza dell'operato dei CSV tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello regionale,
 3. di fornire strumenti e organizzare attività attraverso la collaborazione fra i Centri di servizio per il volontariato istituiti in regione.
 4. Farsi carico che le organizzazioni, i coordinamenti o le federazioni regionali di volontariato possano ricevere i servizi, esclusivamente per le attività e i progetti di carattere regionale, direttamente dal coordinamento stesso o attraverso i singoli CSV, con modalità definite e regolamentate e comunque non contrastanti con l'azione dei singoli CSV.

Il riconoscimento delle forme di Coordinamento regionale è disciplinato come segue:

1. Il soggetto costituito a Coordinamento deve effettuare richiesta di riconoscimento a Coordinamento – articolazione territoriale di CSVnet al Consiglio Direttivo;
2. Il Collegio dei Garanti, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime motivato parere, con eventuali richiesta di modifica, sentiti i CSV coinvolti e coloro che per CSVnet nazionale hanno adjuvato il processo costitutivo. Il Collegio dei Garanti inoltra il parere e le eventuali modifiche apportate, al Consiglio direttivo;
3. A seguito di delibera favorevole al riconoscimento da parte del Consiglio direttivo di CSVnet, si procede a comunicazione scritta alla forma di Coordinamento in oggetto e a tutti i CSV suoi soci; nel caso di delibera non favorevole da parte del Consiglio direttivo, esso rimanderà al Collegio dei garanti e ai Csv interessati gli atti in oggetto, con motivata richiesta di modifica;
4. I pareri del Collegio dei garanti e le delibere del Consiglio direttivo attengono esclusivamente alla conformità o agli scostamenti rispetto a quanto previsto dallo Statuto di CSVnet e dal presente Regolamento.

Art. 14 Struttura organizzativa di CSVnet

Ogni azione di CSV.net sarà realizzata secondo la programmazione approvata dagli organi sociali di CSV.net. La programmazione ordinariamente è articolata in obiettivi e azioni definite nel programma annuale approvato dall'assemblea di CSVnet. Per ogni obiettivo il Consiglio direttivo approva una delibera quadro e di indirizzo generale dove sono previste le linee, le azioni, i tempi, i costi generali e il capitolo di bilancio di riferimento, le caratteristiche degli operatori, degli strumenti e degli eventuali assegnatari esterni e/o consulenti e degli interlocutori. Le singole azioni, strumenti, operatori, consulenze, assegnatri esterni sono individuati dal Comitato esecutivo con apposite delibere. La supervisione, l'indirizzo e la responsabilità politica è assicurata dal consigliere delegato di CSV.net, individuato nel Comitato esecutivo e nel Consiglio Direttivo. L'azione è realizzata con la competenza tecnica di esperti individuati, prioritariamente, tra gli operatori dei CSV, al fine di rafforzare la crescita e il consolidamento di un know-how di CSV.net, originato e collegato con i suoi soci.

Le azioni, secondo specifiche indicazioni contenute nei programmi approvati dagli organi sociali, potranno utilizzare la modalità del gruppo di lavoro al fine di rendere i percorsi sempre più partecipati. Tale strumento dovrà essere guidato e governato dai referenti politici e tecnici al fine di raggiungere l'obiettivo con efficacia ed efficienza, costituiti in un gruppo di progetto relativo al gruppo di lavoro di riferimento. I tecnici risponderanno direttamente a CSVnet, saranno retribuiti

da esso o attraverso convenzioni con CSV soci, e saranno coordinati dal direttore di CSVnet al quale risponderanno dal punto di vista funzionale e gerarchico. Ogni azione, attraverso i propri responsabili si raccorda dal punto di vista tecnico con il direttore e per ogni sua azione si avvale dei settori della struttura di CSVnet. Ordinariamente il direttore partecipa agli incontri del gruppo di lavoro e di progetto, anche attraverso deleghe agli operatori.

I gruppi di lavoro dovranno essere aperti a rappresentanti politici e tecnici di tutti i CSV e auspicabilmente ad almeno una rappresentanza per ogni forma di coordinamento regionale dei CSV che assuma così caratteristiche di rapporto stabile fra il gruppo e i CSV di quella regione. Le convocazioni dei gruppi dovranno essere effettuate con almeno 10 giorni di anticipo, preferibilmente secondo un calendario, inviate con lettera in email a firma del presidente di CSVnet e del consigliere delegato, inviate dalla segreteria di CSVnet, concordate con il direttore, dotate di adeguato materiale di lavoro messo a disposizione anche nella intranet di CSVnet. Gli incontri dei gruppi dovranno svolgersi con periodicità adeguate all'obiettivo, ma con una frequenza non eccessiva al fine di favorire una consapevole e continua partecipazione. Gli incontri dei gruppi dovranno prevedere ordinariamente servizio di video o audio conferenza. Eventuali indirizzi di posta elettronica e spazi web per informazioni e riferimento dei gruppi e dovranno essere del sistema CSVnet. Gli incontri dei gruppi di lavoro dovranno essere condotti e governati dal consigliere delegato coadiuvato dai componenti del gruppo di progetto.

Le azioni, dove necessario e secondo le delibere degli organi sociali, potranno avvalersi di consulenti e/o assegnatari esterni, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze non riscontrabili nel sistema CSV.net, utilizzati in ogni caso con modalità che aiutino la crescita delle competenze interne di CSV.net. Si tenderà a privilegiare l'utilizzo di competenze individuate tra enti promossi dal volontariato italiano e/o dal resto del terzo settore.

Le azioni utilizzeranno anche le eccellenze dei singoli CSV, raccordandole e mettendole a disposizione del sistema CSV.net.

Art. 15 Norma transitoria

Il presente regolamento sarà integrato e modificato con successive deliberazioni dell'Assemblea